



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 12 del 24 febbraio 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale ad interim per le Marche Arch. Corrado Azzollini del 13 giugno 2019 Rep. n. 1137, Registrato alla Corte dei Conti in data 2 luglio 2019 al n. 2689;

**Vista** la nota prot. n.275 del 31.12.2012 della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 223 del 14/01/2013), con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il bene immobile denominato "**Ex canonica ed ex sacrestia della Chiesa vecchia di Bellocchi**" sito a Fano Località Bellocchi;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 7346 del 29.04.2020 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 1416 del 29.04.2020) dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di non interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche prot. n. 1341 del 20.02.2013 che: Il bene non riveste interesse archeologico diretto, ma "Per rinvenimenti archeologici avvenuti in passato nelle vicinanze e nelle aree limitrofe, non può essere esclusa la possibilità che nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero e restauro con opere che riguardino il sottosuolo il progetto venga trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le opportune prescrizioni di competenza".

DELIBERA n. 4 del 07/05/2020





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER LE MARCHE

**Visto** il verbale della riunione del 07/05/2020 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica di non interesse culturale della Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

**Ritenuto che il bene:**

Denominazione	Ex canonica ed ex sacrestia della chiesa vecchia di Bellocchi
Comune	Fano
Località	Bellocchi
Provincia	PU
Nome strada/n. civico	XI Strada s.n.c.
Distinto al C.F.	Foglio 87 particella 1446 subb.1-2.3.4.5
Confinante con	Foglio 87 particella 1444
Confinante con altro elemento	

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**DELIBERA**

**Art. 1** il bene denominato, "**Ex canonica ed ex sacrestia della Chiesa vecchia di Bellocchi**" come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

È inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale *ad interim*

*Corrado Azzollini*

